

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 1951

(82ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Istituzione di un punto franco nel porto di Messina » (N. 1522) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 771, 773, 774
ZOLI	771, 774
VANONI, <i>Ministro per le finanze</i>	771, 773, 774
RUGGERI	773

« Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie » (N. 654-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	775, 780, 784, 789
PIETRA, <i>relatore</i>	775 e <i>passim</i>
ZOLI	776, 777, 782, 786, 787
PERINI	776
FORTUNATI	776, 778, 780, 783, 785, 787, 789
ZOTTA	777, 780, 782, 784
TOMÈ	777
TAFURI	783, 788
UBERTI	784, 787
BERTONE	784, 788
SANNA RANDACCIO	784
OTTANI	788

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Morandi, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pietra, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Roveda, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

È anche presente il senatore Vanoni, Ministro per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un punto franco nel porto di Messina » (N. 1522) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un punto franco nel porto di Messina », già approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1951. Il disegno di legge non prevede oneri finanziari ed è venuto al nostro esame soltanto per i suoi riflessi di carattere doganale. Se nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, nel corso del quale proporrò due articoli aggiuntivi che rappresentano due necessarie integrazioni della legge.

ZOLI. Vorrei avere una sola delucidazione. Nel disegno di legge è prevista la costituzione di un apposito ente, ma non è detto da chi è finanziato.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Si finanzia da sè.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

ZOLI. Nel disegno di legge, tuttavia, questo non è detto.

PRESIDENTE. L'autofinanziamento rappresenta la regola generale di tutte le Amministrazioni e gestioni dei punti franchi.

Do lettura degli articoli:

Art. 1.

È istituito nel porto di Messina un « punto franco ».

Esso comprende le aree della zona falcata della superficie di circa metri quadrati 144.000 delimitata verso mare dal ciglio delle banchine del porto e verso terra da una linea che ha per origine l'angolo nord-est della darsena di levante a metri 20 dal muro di cinta della zona di pertinenza della marina militare denominata « Difesa Militare Marittima », segue una curva di raggio di metri 100 e dello sviluppo di metri 178,35, indi un rettilo lungo metri 143,20 parallelo e distante metri 72 dal primo tratto, verso ovest, del muro di cinta nel deposito della C.I.P., poscia una curva di raggio di metri 321,27 e sviluppo metri 156,36, segue un rettilo lungo metri 136 e poi, piegando ad angolo retto verso ovest per una lunghezza di metri 20 e successivamente ad angolo retto verso sud, segue un rettilo lungo metri 423. Dall'estremo sud di detto rettilo la linea segue il ciglio interno della progettata strada larga metri 10 che dalla litoranea porta alla testata Norimberga, fiancheggiando l'area della calata sud-ovest dello Sporgente Norimberga destinata alla costruzione dei silos di carbone delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 3.

Le aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo articolo 13.

(È approvato).

Art. 4.

Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente articolo 3, non si estende all'uso ed al consumo:

- a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
- b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
- c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
- d) degli arredi di ufficio e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo articolo 13.

(È approvato).

Art. 5.

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di ven-

dita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Art. 6.

L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica:

- 1° ai generi di monopolio;
- 2° alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
- 3° alle armi portatili ed alle loro parti;
- 4° agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
- 5° ai bastoni ed agli ombrelli;
- 6° agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria;
- 7° agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

8° agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

Nel regolamento di cui all'articolo 13 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

(È approvato).

Art. 7.

Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Messina sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

(È approvato).

Art. 8.

L'Amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente, il quale è tenuto:

a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;

b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

RUGGERI. Faccio notare che in questo articolo non sono indicati, neppure genericamente, gli enti che faranno parte dell'amministrazione e gestione del punto franco. Sarebbe opportuno indicarli, dal momento che questa gestione avrà quasi sicuramente un utile, come avviene per tutti gli altri punti franchi.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Ma questo sarà fatto con un successivo provvedimento concernente, appunto, la costituzione e il riconoscimento dell'ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco.

RUGGERI. Prego allora il Ministro di tenere presente l'ordine del giorno formulato alla Camera dei deputati che invita il Ministro stesso a comprendere in questo Ente anche l'Associazione degli scaricatori di porto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

A questo punto propongo di aggiungere un nuovo articolo, tendente a dare al Ministro per le finanze un potere di controllo, atto ad evitare possibili abusi.

L'articolo aggiuntivo è così formulato:

Art. 10.

L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

Se non si fanno osservazioni lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 11 che nel testo trasmessoci dalla Camera era l'articolo 10. Esso è così formulato:

Art. 11.

In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

(È approvato).

Art. 12.

È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

(È approvato).

Art. 13.

È punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente articolo 6.

A questo punto è necessario introdurre un articolo aggiuntivo che stabilisca da quale data

il provvedimento spiega la sua efficacia. Esso dovrebbe essere del seguente tenore:

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento concernente la costituzione e il riconoscimento dell'Ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco.

ZOLI. Vorrei che fosse chiarito perchè la legge entra in vigore con la sua pubblicazione, ma ha efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento concernente la costituzione e il riconoscimento dell'Ente.

VANONI, *Ministro per le finanze*. La ragione sta nel fatto che non si può ammettere che funzioni il punto franco prima che sia costituito l'organo che ne deve avere l'amministrazione e la vigilanza; altrimenti un qualsiasi cittadino, prima della costituzione dell'ente, potrebbe piantare le sue tende nel punto franco e intraprendere indisturbato la sua attività. La formulazione dell'articolo aggiuntivo è quindi opportuna in quanto stabilisce che la legge esplica tutti i suoi effetti solo dopo che si sarà provveduto alla creazione dell'ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 14. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che diviene articolo 15:

Art. 15.

Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolzze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza, nonchè le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie** » (N. 654-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie ».

Questo disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 14 dicembre 1950, è stato modificato dalla Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1951 ed è tornato al nostro esame. Io ho incaricato nuovamente il relatore, senatore Pietra, insieme ai colleghi che si erano occupati di questo disegno di legge la prima volta, di riprendere in esame il testo ritrasmessoci dalla Camera, la quale ha apportato al disegno di legge sensibili variazioni.

Do, pertanto, la parola al senatore Pietra, per riferire, articolo per articolo, sulle modifiche apportate dalla Camera e sul nuovo testo che la nostra Commissione propone.

PIETRA, *relatore*. Il testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati è così formulato:

Art. 1.

Il 30 settembre e il 16 ottobre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, il IX censimento generale della popolazione ed il III censimento generale dell'industria, commercio e attività economiche ausiliarie.

In connessione col censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni e potranno essere effettuate particolari indagini di carattere economico e sociale.

Il testo dell'articolo 1 che noi proponiamo è, invece, del seguente tenore:

Art. 1.

I giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.

Nel primitivo testo da noi approvato si era stabilito di eseguire il censimento industriale e commerciale simultaneamente, il giorno 4 novembre 1951, perchè il 4 novembre è giorno di festa ed è un giorno vicino alle cerimonie della solennità dei morti in cui le famiglie si radunano, e la stagione è ancora generalmente buona; pensavamo quindi che tale data si prestasse nel migliore dei modi per l'esecuzione dei censimenti. La Camera, invece, ha creduto di fissare due date distinte, il 30 settembre e il 16 ottobre 1951. Ci sarebbero dunque sedici giorni di intervallo tra un censimento e l'altro. Questa modificazione non sembra accettabile perchè implicherebbe una spesa enormemente superiore a quella prevista per la esecuzione simultanea dei due censimenti. Infatti i fogli di famiglia e di censimento, quando le rilevazioni si svolgono contemporaneamente, vengono recapitati ai cittadini in una sola volta, e ciò significa trattenere in servizio l'ufficiale di censimento per un dato tempo, mentre, se eseguiamo due distinte e interval-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

late rilevazioni, lo tratteniamo in servizio per molto più tempo ed evidentemente spenderemo anche molto di più.

Siccome, però, il giorno 4 novembre è giorno di festa, noi oggi proponiamo di conservare tale data per il censimento della popolazione mentre per il censimento industriale e commerciale proponiamo il giorno successivo, cioè il 5 novembre, ad evitare il riferimento di tale censimento ad un giorno festivo in cui cioè gli stabilimenti industriali e commerciali restano chiusi.

Debbo ancora rilevare che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati prevede il censimento generale della popolazione e il censimento generale dell'industria, commercio e attività economiche ausiliarie. Noi proponiamo, per altro, di sopprimere quest'ultima voce: « attività economiche ausiliarie », innanzi tutto perchè è molto generica e poi perchè non ha alcuna importanza dal punto di vista della esecuzione del censimento industriale e commerciale, in quanto nella voce « censimento industriale e commerciale » debbono intendersi già comprese anche le attività economiche ausiliarie.

ZOLL. Osservo che la Camera non ha modificato soltanto il primo comma dell'articolo 1; ha detto anche che il censimento delle abitazioni si fa « in connessione » col censimento della popolazione invece che « in occasione ». Ora, « in connessione » vuol dire che si fa nello stesso censimento, mentre « in occasione » vuol dire che si fa in un terzo censimento. Domando se non sia più esatta la formula « in connessione », altrimenti è necessario distribuire un terzo foglio.

PIETRA, *relatore*. Ma, in effetti, è necessario fornire ai censiti un terzo modulo per la rilevazione delle abitazioni. È già previsto questo.

PERINI. Per quanto riguarda le date e i giorni in cui avrà luogo il doppio censimento vorrei osservare che forse, ripensandoci proprio a fondo, il 4 novembre non è un giorno normale ma una giornata veramente tipica e a sè stante.

FORTUNATI. Ma quando si dice che il censimento si effettuerà il 4 novembre non si intende dire che le operazioni di consegna saranno fatte il 4 novembre. Le date dei cen-

simenti servono a fissare il giorno a cui i soggetti al censimento debbono riferire le notizie. È chiaro, evidentemente, che il materiale sarà consegnato almeno tre o quattro giorni prima.

ZOTTA. Allora, il 4 novembre verrà ritirato il materiale ?

FORTUNATI. No, il ritiro avverrà probabilmente il 6, il 7 o l'8 novembre. Il censito fissa i suoi rilievi in relazione al 4 novembre. Siccome la rilevazione non è, come avviene in alcuni Paesi, eseguita individuo per individuo, ma nell'ambito dell'unità familiare, noi abbiamo un profondo interesse a conoscere la struttura familiare perchè se vi sono assenti temporanei quel giorno essi si troveranno in famiglia e se ci sono assenti permanenti in ogni caso la struttura della famiglia non viene falsata perchè colui che ha la residenza in un altro Comune viene indicato, nel foglio di famiglia, nel Comune in cui ha la residenza. Il capo-famiglia ha, in ogni caso, maggiore possibilità di indicare esattamente gli elementi richiesti nel foglio di famiglia.

PERINI. Ritornando a quanto avevo iniziato a dire, vorrei osservare se non sia opportuno fissare come data di rilevazione una data normale, perchè il 4 novembre è un giorno normale solo fino a un certo punto. È vero che alcuni membri di determinate famiglie possono rientrare, a quella data, in famiglia, ma è anche vero che in molte località parecchi residenti, proprio a quella data, sono portati a spostarsi altrove. Noi abbiamo, ad esempio, proprio il 4 novembre, molte cerimonie patriottiche che portano fuori sede numerosissimi cittadini. Perchè dobbiamo compiere una rilevazione proprio in questo giorno, in cui molti elementi e molte situazioni non sono normali ? Perchè non scegliamo una data normale che ci possa dare la fotografia il più possibile esatta della situazione ?

Se possiamo anticipare questa data di qualche settimana io penso che sarebbe meglio. Non dico di arrivare a metà settembre o ai primi di settembre quando le vacanze sono ancora una cosa normale, ma alla fine di settembre quando è pensabile che tutti siano rientrati e che le unità familiari si siano ricostituite nella loro sede naturale. Secondo me, le date del 30 settembre e del 1º ottobre potrebbero essere adatte allo scopo.

ZOLI. Mi domando anch'io se non avremo in quei giorni, proprio per il fatto della ricorrenza dei morti, un eccesso di presenti occasionali. Perchè, in sostanza, non vorrei che, per tenere conto degli assenti occasionali, si cadesse nell'opposto. In occasione della solennità dei morti, infatti, molta gente si sposta dalla propria residenza il 30 ottobre e vi torna il 5 novembre; si ha cioè un movimento che non è un movimento normale: non si tratta soltanto del rientro in seno alla famiglia delle persone che ne sono assenti, ma dell'allontanamento dalla famiglia o per lo meno dalla dimora abituale di persone che si spostano per questa occasione. Io proporrei di fissare la seconda domenica di novembre, cioè il giorno 11 per il censimento della popolazione e il giorno 12 per quello industriale e commerciale.

ZOTTA. Mi sembra che la questione non sia stata posta esattamente, perchè non si è tenuto presente che il rilevamento va fatto in relazione alla residenza, che non è un fatto occasionale il quale dipenda da una presenza momentanea, ma che ha un rilievo nella sua essenza giuridica di dimora abituale. Sicchè le preoccupazioni che sono state manifestate da molti non hanno ragione di essere. Basta infatti leggere il successivo articolo 2 per tranquillizzarsi su questo punto. In altri termini, se un individuo il giorno 4 novembre si reca al suo paese d'origine, alla sua famiglia d'origine, egli verrà censito non già nel luogo ove festeggia una solennità, ma nel luogo di sua residenza.

Considerato, dunque, che non ha importanza questo spostamento occasionale, io proporrei tuttavia di anticipare la data del censimento. I colleghi che sono dell'Italia settentrionale potranno dire meglio di noi (per noi meridionali novembre è come ottobre) se per le località di alta montagna il periodo migliore sia proprio quello del 4 e 5 novembre.

Anche la distinzione delle date mi sembra cosa opportuna perchè, vedete, noi facciamo vari censimenti e non soltanto quello demografico ed economico; noi iniziamo con quello della popolazione, ma poi eseguiamo anche quello delle abitazioni, con foglio a parte, e poi insieme facciamo quello dell'industria, quello del commercio e delle attività dell'arti-

gianato, quello dei trasporti marittimi e terrestri, quello del reddito. Insomma, onorevoli colleghi, è un complesso di attività, è tutta una congerie di domande cui deve essere sottoposto l'individuo, il quale non è sempre in grado di dare una risposta precisa.

Ora, noi tutti sappiamo bene che gli ufficiali di censimento sono dei disoccupati che vengono assunti per quei giorni e che non hanno poi grande competenza. A loro volta, tuttavia, essi debbono fare da istruttori, perchè se anche in teoria il loro compito consiste nel fatto puramente materiale di consegnare il foglio e di ritirarlo, praticamente in molte zone dovranno dare molte e molte spiegazioni e nel cinquanta per cento dei casi dovranno compilare essi stessi il modulo.

PIETRA, *relatore*. Ma è previsto un corso di un mese per istruire convenientemente gli ufficiali di censimento; non si tratterà quindi di individui senza alcuna preparazione.

ZOTTA. Mi sembra, comunque, opportuno che vi siano quindici giorni di intervallo tra una rilevazione e l'altra. Non mi sembra che il costo delle operazioni debba aumentare di molto in questo modo.

FORTUNATI. Di mezzo miliardo!

TOMÈ. Non sono d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Zoli, di fissare la data dell' 11 novembre, perchè, per lo meno nel Veneto, questa data coincide con lo spostamento di tutti i mezzadri ed affittuari. Non mi sembra, perciò, un momento opportuno.

ZOLI. Se dobbiamo determinare la popolazione residente e la popolazione presente, dobbiamo scegliere una data in cui vi sia la minore sfasatura possibile.

PIETRA, *relatore*. Ma non è necessario!

ZOLI. Se non è necessario, onorevole Pietra, scegliamo pure le date del 4 e del 5 novembre, nelle quali però — è un dato di fatto — ci sono le maggiori sfasature. Se voi, cultori di statistica, dite che nessun inconveniente deriva da questa sfasatura, che però indubbiamente rende più difficile la risposta, scegliamo pure il 4 e il 5 novembre. Comunque sono d'accordo sul fatto di scegliere date vicine tra loro.

PIETRA, *relatore*. Ogni volta che si esegue un censimento si fa una lunga discussione sulla data. Sono state proposte tutte le date

possibili e immaginabili, ma c'è sempre un pro e un contro per qualsivoglia data. La data del 4 novembre mi pare che, anche dal punto di vista stagionale, sia la più adatta, perchè se andiamo avanti ci avviciniamo troppo all'inverno, se retrodatiamo al settembre ci sono ancora per molte famiglie le vacanze estive, ecc. Inoltre dobbiamo tener conto del tempo necessario per tutto il lavoro preparatorio che deve esser compiuto al centro. Pregherei quindi la Commissione di non insistere ulteriormente su una discussione di questo genere.

Circa il dubbio sollevato dall'onorevole Zoli, debbo dire che se noi ci preoccupassimo di avere due valori, uno accanto all'altro, che differissero di poco, almeno di uno potremmo farne a meno. Non abbiamo quindi affatto la necessità che questi due valori siano il più possibile vicini l'uno all'altro.

FORTUNATI. La distinzione tra popolazione presente e popolazione residente ha rispondenza con una serie di problemi pratici che interessano la vita dei Comuni e dello Stato ed è stata sempre fatta dal 1861 ad oggi. La discussione intorno alle date si è fatta soltanto in relazione a necessità oggettive.

Dal punto di vista teorico ed anche pratico non vi è dubbio, a mio avviso, che è preferibile in ogni caso scegliere una data in cui una serie di persone che è temporaneamente assente dalla famiglia torna in seno alla famiglia stessa, perchè è chiaro che, se il censimento viene fatto nell'ambito della famiglia, è il capo famiglia che deve rispondere ai quesiti posti ed esso ha, in tal modo, maggiore possibilità di fornire dati e notizie esatti. Se poi avviene che in determinate ricorrenze alcuni assenti dalla famiglia sono presenti e viceversa, non significa gran che, perchè ognuno deve indicare il Comune di residenza e quindi la ricostruzione della situazione avviene sempre, in quanto tutta la tecnica del censimento è legata proprio a questa distinzione.

Per quanto riguarda, poi, l'intervallo di tempo tra un censimento e l'altro, osservo che se noi entrassimo nell'ordine di idee di intervallare i due censimenti non sarebbero sufficienti 15 giorni, ma bisognerebbe arrivare ad oltre un mese, con una considerevolissima maggiore spesa.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo che è stato letto dal relatore e di cui dò nuovamente lettura:

Art. 1.

I giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.

PERINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PIETRA, relatore. Do lettura del testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il censimento generale della popolazione determinerà per ciascun comune:

a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;

b) il numero delle famiglie e convivenze e la rispettiva composizione;

c) il sesso, lo stato civile, la data e il luogo di nascita, il Comune di dimora abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data di censimento; per gli stranieri sarà determinata anche la cittadinanza;

d) il luogo, il motivo e la durata della assenza per le persone temporaneamente assenti alla data di censimento;

e) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie dell'attività economica o amministrativa o sociale dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data di censimento o lo era precedentemente se disoccupato. Per i conduttori di azienda agricola o

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

forestale sarà determinata anche la forma di conduzione del fondo e, per i disoccupati, sarà indicata la data alla quale hanno lasciato l'ultima occupazione.

Il nuovo testo da noi proposto è, invece, così formulato:

Art. 2.

Il censimento generale della popolazione rileverà in ciascun Comune:

a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;

b) il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione;

c) il sesso, lo stato civile, la data e il Comune di nascita, il Comune di residenza abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data del censimento. Saranno inoltre rilevate, per gli stranieri, la cittadinanza, e, per gli assenti temporanei, la località in cui si trovano e la data della loro assenza dalla famiglia o dalla convivenza;

d) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie dell'attività della azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data del censimento, o lo era precedentemente se disoccupato;

e) per i conduttori di azienda agricola, zootecnica o forestale l'ampiezza e la forma della conduzione.

La modifica riguarda essenzialmente l'ultimo comma, per quel che concerne i conduttori di azienda agricola, e la soppressione dei dati riferentesi ai disoccupati, essendosi ritenuto inutile assumere notizie sulla disoccupazione al 4 novembre 1951, perchè venissero conosciute nel 1953. Devo far anche presente che per quanto si riferisce alla disoccupazione è stata già costituita una Commissione parlamentare che si occuperà del problema.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo di cui ha dato lettura il relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PIETRA, relatore. Segue l'articolo 3 che nel testo trasmessoci dalla Camera è così formulato:

Art. 3.

Il censimento generale dell'industria, commercio e attività economiche ausiliarie determinerà:

a) la consistenza numerica delle ditte e degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, ecc., sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data di censimento, che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel commercio, nel credito o assicurazione, nei servizi, nell'artigianato;

b) le più importanti caratteristiche strutturali delle unità di censimento alla data del 16 ottobre 1951, quali la natura giuridica dell'impresa, l'attività economica esercitata, la forza motrice installata, i mezzi di trasporto in dotazione, il personale addetto;

c) i principali dati di carattere economico relativi all'attività svolta nell'anno 1950, quali l'ammontare delle retribuzioni al personale, il valore complessivo delle materie prime e ausiliarie impiegate nella produzione; le spese complessive di trasformazione, costruzione, riparazione, manutenzione degli edifici e degli impianti; il valore complessivo della produzione; la specie e la quantità dei principali prodotti fabbricati e delle materie prime ed ausiliarie impiegate nella produzione; le giacenze a fine d'anno dei principali prodotti.

La rilevazione della produzione massima ottenibile con gli impianti e l'età degli stessi sarà compiuta nei limiti indicati dal regolamento.

L'articolo 3 da noi proposto suona come segue:

Art. 3.

Il censimento generale dell'industria e commercio rileverà in ciascun Comune:

a) la consistenza numerica delle ditte o degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento e che esplicano la loro attività

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi;

b) la natura giuridica delle unità di censimento e l'attività economica esercitata;

c) per tutte le unità di censimento: il personale addetto; i motori installati; i generatori di energia elettrica; i mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento; l'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950;

d) per gli stabilimenti, esercizi, opifici, laboratori industriali e per le miniere, qualunque sia la loro dimensione: le qualità e le quantità dei prodotti e sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati si intendeva compiere una inchiesta anche sul valore delle materie prime e sul valore della produzione. Nella nostra primitiva dizione, invece, come in quella che ora proponiamo, resta esclusa l'indagine secondo la quale gli industriali dovrebbero fornire notizie sul valore delle materie prime e sul valore della produzione.

Cosa vuol dire, anzitutto, valore della produzione? Non ha alcun significato agli effetti di quello che si vorrebbe ottenere con tale dato, perchè lo scopo di conoscere il valore della produzione sarebbe quello di arrivare poi al calcolo del reddito nazionale; ma allora bisognerebbe conoscere non la produzione complessiva ma la produzione consumata e la produzione esportata. Per far questo dovremmo esaminare i libri degli industriali, prender nota del fatturato! È possibile questo? Se si chiedessero agli industriali notizie di questo genere, quelle da loro fornite non avrebbero alcuna attendibilità e probabilmente comprometterebbero anche quella dei dati che si possono effettivamente ottenere dai censimenti.

I calcoli del reddito nazionale e simili appartengono alla statistica congetturale, che esula dalla competenza dei censimenti.

ZOTTA. Sono contrario a questa nuova formulazione dell'articolo 3, e sono contrario in quanto ho ben presente un ordine del giorno firmato da lei, onorevole Presidente, dal senatore Ruini, dal senatore Gasparotto ed altri, ordine del giorno che poi è diventato legge. Quell'ordine del giorno diceva che si doveva

procedere al censimento economico determinando il reddito nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, non c'entra il reddito: si parlava del bilancio economico.

ZOTTA. Mi permetta, onorevole Presidente, si parlava del reddito nazionale e mi ha colpito in verità questo fatto perchè l'ordine del giorno è diventato appunto la legge in base alla quale il Ministro del tesoro deve fare ogni anno la sua relazione economica. Ora qui sfugge l'elemento fondamentale, l'elemento che è alla base di una legge che abbiamo approvato recentemente, la legge sulla perequazione tributaria, e cioè la dichiarazione del reddito. Se noi vogliamo mostrare scetticismo sulla lealtà della dichiarazione, dobbiamo essere coerenti: noi abbiamo approvato una legge che si basa esclusivamente sul senso di onestà e di chiarezza da parte degli operatori economici.

Quindi una prima ragione di coerenza la vedo in quell'ordine del giorno che diventò legge e una seconda ragione la vedo in una legge tributaria che poggia esclusivamente sulla lealtà e sul senso civico e morale degli operatori economici. Un terzo argomento, sempre contro questo scetticismo, lo vedo in un esame comparativo, in quanto in tutti gli altri Paesi si ha normalmente questa determinazione della produzione nazionale ed attraverso di essa si giunge alla determinazione del reddito nazionale. Aggiungo, inoltre, che questo è stato fatto anche in Italia e se oggi abbiamo qualche notizia in questo campo la dobbiamo proprio al censimento che fu fatto nel 1936-37.

Desidero anche richiamare l'attenzione su un ultimo punto. Noi siamo usciti dal campo della autarchia e ci siamo posti sul terreno della cooperazione economica internazionale per la quale il primo requisito è il linguaggio aperto e chiaro e che ciascuno riveda la propria possibilità e potenzialità economica.

FORTUNATI. A me sembra che l'onorevole Zotta confonda sostanzialmente quella che è una pratica amministrativo-tributaria con i censimenti di carattere economico. Sono due cose fondamentalmente distinte e diverse. I censimenti di carattere economico debbono rilevare elementi di carattere oggettivo ed elementi tali che diano luogo ad una omogeneità nella loro rilevazione. Tutti gli accerta-

tamenti di carattere tributario sono, viceversa, sottoposti ad interpretazioni nettamente soggettive che impediscono una classificazione. Quindi il problema di fondo è questo: in un censimento di carattere economico debbono essere rilevati tutti quegli elementi oggettivi fisicamente rilevabili che, coordinati con altre rilevazioni, possono dar luogo eventualmente al risultato finale della valutazione e della misura del reddito nazionale. Se in passato è stato fatto quello che ha detto l'onorevole Zotta, io nego che si sia trattato di censimento: si è trattato di un tentativo di inchiesta più o meno riuscito, anzi, io dico, non riuscito.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la proposta fatta del collega Zotta di tornare al testo dell'articolo 3 quale risulta approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3 del nuovo testo che già è stato letto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PIETRA, *relatore*. Segue l'articolo 4 che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è così formulato:

Art. 4.

La rilevazione delle abitazioni determinerà i dati e le notizie relativi alla specie dell'abitazione anche in relazione all'abitabilità; al numero delle stanze o vani utili; alla esistenza di cucina, di impianti di elettricità, riscaldamento, gas, igienico-sanitari e acqua potabile; al titolo di godimento della abitazione.

Il nuovo testo che noi proponiamo è il seguente:

Art. 4.

La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, alla specie della abitazione, alla abitabilità, al numero delle stanze e dei vani, alla esistenza e alle condizioni generali dei servizi di cucina, degli impianti di elettricità, gas, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, al titolo di godimento dei locali.

Come i colleghi possono notare l'articolo è sostanzialmente identico.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PIETRA, *relatore*. Segue l'articolo 5 che nel testo approvato dalla Camera è così formulato:

Art. 5.

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni di cui all'articolo 1, saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione.

I fogli relativi al censimento della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare.

Il testo da noi proposto, invece, è del seguente tenore:

Art. 5.

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 1 saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai Comuni.

I fogli relativi al censimento generale della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovrà servire per la immediata revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni, i quali dovranno eseguire la revisione stessa entro il 31 dicembre 1952.

In sostanza abbiamo aggiunto all'articolo della Camera una disposizione che era contenuta nel successivo articolo 8, fissando al 31 dicembre, anziché al 30 giugno 1952, la data entro cui i Comuni dovranno eseguire la revisione, e ciò per non dover essere costretti a concedere una proroga.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo che è stato letto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

PIETRA, *relatore*. Segue l'articolo 6 che nel testo approvato dalla Camera dei deputati è così formulato:

Art. 6.

I censimenti di cui all'articolo 1 sono effettuati a cura dell'Istituto centrale di statistica, che impartisce le istruzioni necessarie alla loro esecuzione, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento delle stesse; esso provvede inoltre allo spoglio dei dati e alla pubblicazione dei risultati.

La raccolta e la prima revisione dei dati saranno effettuate dagli uffici comunali di censimento, da istituirsi in ciascun Comune.

È in facoltà dell'Istituto centrale di statistica di procedere, per il censimento industriale e commerciale, alla rilevazione diretta o per il tramite o col concorso di altri enti od uffici pubblici, di particolari settori di attività economiche.

In ciascun capoluogo di provincia sarà istituito un ufficio provinciale di censimento col compito di vigilanza e di controllo sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Le disposizioni per la costituzione degli uffici comunali e provinciali di censimento saranno date con le norme di esecuzione di cui all'articolo 18.

Il testo che noi proponiamo è invece, del seguente tenore:

Art. 6.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Le operazioni di cui all'articolo 1 si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e la spesa sarà tutta a carico del bilancio dello Stato.

Noi manteniamo in sostanza il testo dell'articolo 6 che avevamo approvato durante il primo esame del disegno di legge. Non siamo d'accordo in particolare sul terzo comma dell'articolo approvato dalla Camera con il quale si darebbe all'Istituto centrale di statistica la autorizzazione di compiere indagini partico-

lari e speciali, nonchè di compiere rilevazioni per campioni, cose cioè che si possono fare in occasione di una inchiesta e non di un censimento che deve avere carattere generale.

ZOTTA. L'articolo 6 del testo approvato dalla Camera, per il punto in cui riguarda l'organizzazione degli Uffici provinciali e comunali, non fa che obbedire al disposto della Carta costituzionale, la quale stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati per legge. Esso infatti disciplina l'organizzazione degli uffici e dice: al centro l'Istituto centrale di statistica, alla periferia uffici provinciali e uffici comunali. Il nuovo testo dell'articolo 6 letto dal relatore dice in sostanza che l'organizzazione degli uffici è compito del Governo il quale è autorizzato ad emanare le norme di esecuzione della legge. Quale dei due testi è da approvarsi? Il testo del Senato mi sembra che non obbedisca alla norma costituzionale, articolo 97, nella quale è stabilito che la organizzazione dei pubblici uffici deve essere fatta per legge; mi sembra invece che sia aderente a questa esigenza l'articolo 6 della Camera, appunto perchè questa organizzazione fa con legge.

Guardate che questo è un problema molto grave. Se voi diceste, *de jure condendo*, che l'organizzazione dei pubblici uffici non dovrebbe essere fatta con legge, io sarei con voi perchè trovo inopportuna questa disposizione della Costituzione; ma purtroppo c'è, e spesso, quando siamo in sede di discussione sui regolamenti che ci vengono mandati al Consiglio di Stato per la nostra approvazione, ci troviamo in difficoltà. Ora, voi interpretatela nella maniera che credete più opportuna, ma io avevo il dovere di chiarire questo punto della questione esistente nel campo scientifico e giurisprudenziale.

ZOLI. A me pare indubbio che nella Costituzione, quando si dice che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, si intende parlare della organizzazione di carattere permanente e non di quello che chiamiamo uffici perchè non troviamo un'altra parola, ma che ha un carattere puramente transitorio e che è destinato a sparire.

Ed allora noi siamo di fronte ad una delega per l'esecuzione di questa legge, ma questa

delega consiste semplicemente nell'emanare i provvedimenti necessari per il regolamento tempestivo, lo svolgimento e il controllo delle operazioni di censimento. Sono funzioni proprie, del potere esecutivo, delle quali è direttamente responsabile, perchè non è l'Istituto di statistica che risponde di ciò, e ad esso non possiamo conferire questa facoltà a cui non ha diritto se non è autorizzato dal Governo. A mio avviso, pertanto, la norma è incostituzionale come è formulata nell'articolo della Camera.

FORTUNATI. Noi abbiamo due organi che esistono già, non devono essere creati: Comuni e Istituto centrale di statistica; tutti gli altri uffici che potrebbero eventualmente essere creati non sono che mezzi materiali di collegamento e penso che la Commissione dovrà vagliare sulla opportunità o meno di costituire servizi provinciali, perchè l'esperienza ci insegna che i servizi provinciali non fanno nulla se i Comuni funzionano e se l'Istituto centrale di statistica funziona. Nell'articolo 5 noi abbiamo detto che vi è un solo organo che distribuisce i questionari, i Comuni, e nell'articolo 6 abbiamo detto che il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge; pertanto non pensiamo alla creazione di uffici diversi dai Comuni e dall'Istituto centrale di statistica.

TAFURI. Vorrei ricordare che la legge comunale prevede il censimento tra i compiti dei Comuni, i quali hanno, appunto, un ufficio anagrafe e censimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo in votazione la proposta del senatore Zotta di tornare, per l'articolo 6, alla dizione approvata dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Una Commissione composta di tre senatori e tre deputati, designati rispettivamente dai

Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, eserciterà la vigilanza sulle operazioni generali dei censimenti, e, al termine di esse, presenterà una relazione al Parlamento.

Do lettura dell'articolo 7 nel nuovo testo proposto:

Art. 7.

Allo scopo di predisporre tempestivamente le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati, è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di vigilanza composta come segue:

tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dal Presidente del Senato e della Camera dei deputati;

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

tre membri del Consiglio superiore di statistica;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei prestatori d'opera;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli interni, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale;

due esperti dei censimenti.

Il direttore dell'Istituto centrale di statistica svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche.

PIETRA, *relatore*. La Camera dei deputati ha modificato completamente questo articolo 7, contemplando una Commissione composta esclusivamente di parlamentari, a carattere quindi prevalentemente politico, mentre la Commissione prevista nel testo da noi proposto ha invece, per la sua stessa composizione, la possibilità di portare un notevole contributo tecnico per la formulazione delle norme concernenti le modalità di attuazione della presente legge, soprattutto per la presenza nella Commissione stessa dei rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori particolarmente interessati.

UBERTI. Ritengo che sarebbe il caso di trovare una soluzione intermedia che accolga l'esigenza di semplicità contenuta nel testo della Camera e quella funzionale di cui si preoccupa il testo del Senato.

PRESIDENTE. Riterrei, anch'io, opportuno diminuire il numero dei membri componenti la Commissione, per evitare di creare un parlamentino.

FORTUNATI. Quando abbiamo discusso l'originario articolo 7 lo spirito che ci ha guidati è stato quello di riprendere una tradizione della vita politica e amministrativa italiana, e cioè la costituzione di Commissioni miste, composte di elementi del potere esecutivo e di elementi del potere legislativo. È evidente che solo in questo modo si possono eliminare certi attriti e si possono raggiungere risultati tecnici.

BERTONE. Faccio osservare che all'articolo 6 abbiamo detto che il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente. La dizione dell'articolo 7 lascia viceversa il dubbio che sia la Commissione a predisporre tali norme. Aggiungo che sono anche io favorevole a limitare il numero dei membri della Commissione.

ZOTTA. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una differenza fondamentale che esiste in diritto amministrativo e costituzionale tra atti di accertamento e atti di volontà. Questo è un atto di accertamento che deve essere rimesso agli organi tecnici, i quali altrimenti perdono ogni valore ed ogni utilità; si tratta di accertare determinati fatti nella loro obiettività e porre una Commissione di vigilanza significa dubitare della capacità o della lealtà di coloro che compiono questi atti di accertamento. Pertanto io sono contro la formulazione dell'articolo, sia nel testo approvato dalla Camera dei deputati sia in quello proposto dal Senato.

SANNA RANDACCIO. Io proporrei, intanto, di togliere senz'altro dalla composizione della Commissione i due esperti in censimenti.

UBERTI. Propongo di togliere anche i rappresentanti dei Ministeri.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti la proposta del senatore Bertone tendente a sopprimere nel primo

comma le parole: « di predisporre tempestivamente le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge ».

(È approvata).

Pongo ai voti la proposta del senatore Uberti consistente nel sopprimere le parole « un rappresentante per ciascuno dei Ministeri, degli interni, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale ».

(È approvata).

Pongo ai voti la proposta del senatore Sanna Randaccio di sopprimere le parole « due esperti dei censimenti ».

(È approvata).

Pongo ai voti il nuovo testo dell'articolo 7, del quale ha dato lettura il relatore e che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 7.

Allo scopo di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati, è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di vigilanza composta come segue:

tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

tre membri del Consiglio superiore di statistica;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei prestatori d'opera.

Il direttore dell'Istituto centrale di statistica svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

In base alle risultanze del censimento generale della popolazione, i Comuni dovranno pro-

cedere alla immediata revisione del registro di popolazione e completarla non oltre il 30 giugno 1952, utilizzando uno dei due esemplari del foglio di censimento di cui all'articolo 5.

Do lettura dell'articolo 8 nel nuovo testo proposto:

Art. 8.

In ogni Comune a cura del Sindaco sarà costituita una Commissione comunale di vigilanza. La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini, scelti tra le persone che per capacità o attività esercitate possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del l'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

A norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, modificato con l'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, i capi famiglia e i capi convivenza, i proprietari o i conduttori o i dirigenti delle aziende, ditte ed esercizi sottoposti ai censimenti ed in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie e i dati richiesti o li forniscano incompleti o scientemente errati, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 16.000 la quale potrà essere aumentata fino a lire 160.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

Do lettura dell'articolo 9 nel nuovo testo:

Art. 9.

I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste

ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 20.000, che potrà essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

PIETRA, *relatore*. Abbiamo modificato solo la cifra dell'ammenda che abbiamo portata da 16 mila a 20 mila lire e da 160 mila a 200 mila lire.

FORTUNATI. Il problema è questo: la Camera ha fatto riferimento a disposizioni giuridiche esistenti; noi pensiamo invece di fare una disposizione autonoma senza riferimenti a leggi e decreti preesistenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione l'articolo 9 nel nuovo testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Le notizie e i dati raccolti in occasione dei censimenti e delle indagini particolari sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

L'articolo 10, nel nuovo testo, proposto dice:

Art. 10.

Le notizie e i dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 1 sono vincolati al segreto d'ufficio, e non potranno essere comunicati nè a privati nè ad organi della pubblica amministrazione se non in forma riassuntiva e senza alcun riferimento individuale.

FORTUNATI. Abbiamo voluto dare questa formulazione all'articolo 10 perchè in occasione del censimento industriale non sorga il dubbio che le rilevazioni statistiche possano essere comunicate ad organi della pubblica amministrazione, ed abbiamo precisato che, per quanto riguarda i censimenti, i risultati non potranno essere comunicati nè a privati

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

nè ad organi della pubblica amministrazione se non in forma riassuntiva e senza alcun riferimento individuale.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali o comunque locali ed alle imprese ed esercizi sottoposti a censimento, come pure la corrispondenza e gli stampati reciprocamente trasmessi tra gli uffici anzidetti o spediti all'Istituto centrale di statistica, nonché i questionari riempiti eventualmente restituiti direttamente all'Istituto centrale di statistica dalle imprese ed esercizi soggetti al censimento, avranno corso in esenzione delle tasse postali e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, compreso il trasporto per via mare, e sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Do lettura dell'articolo 11 nel nuovo testo proposto:

Art. 11.

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica ai Comuni, compresa la corrispondenza e gli stampati spediti dai Comuni all'Istituto centrale di statistica avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, sulle linee di navigazione in concessione.

ZOLI. È prevista in quest'articolo solo una corrispondenza dall'Istituto centrale di statistica ai Comuni e dai Comuni all'Istituto centrale di statistica, mentre non è escluso che ci possa essere dell'altra corrispondenza diretta, per esempio, alle Prefetture.

Pertanto proporrei di formulare l'articolo nel modo seguente:

« La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica alle Prefetture e ai Comuni, come pure la corrispondenza e gli stampati spediti dalle Prefetture e dai Comuni all'Istituto centrale di statistica avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato, sulle Ferrovie in concessione, sulle linee di navigazione in concessione ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 11, nel nuovo testo, con l'emendamento proposto dal senatore Zoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che resta identico:

Art. 12.

Le speciali cartoline per lo spoglio meccanico dei dati, occorrenti all'Istituto centrale di statistica che dovessero essere importate dall'estero, saranno esenti dai diritti di confine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti e delle indagini particolari, cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche Ammini-

strazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Do lettura dell'articolo 13 nel nuovo testo proposto:

Art. 13.

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati. Per la durata del distacco gli assegni spettanti ai predetti dipendenti saranno rimborsati dall'Istituto centrale di statistica alle rispettive Amministrazioni.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche della opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro per il tesoro.

PIETRA, *relatore*. Noi abbiamo aggiunto, in questo articolo, che per la durata del distacco gli assegni spettanti ai predetti dipendenti saranno rimborsati dall'Istituto centrale di statistica alle rispettive Amministrazioni.

FORTUNATI. Poichè nell'articolo 16 è previsto tutto l'onere finanziario di queste operazioni, è chiaro che l'Istituto centrale di statistica, se si avvarrà dell'opera di personale di altri Enti pubblici, dovrà provvedere a pagarne i compensi servendosi di quei fondi di cui all'articolo 16, altrimenti la spesa totale non sarebbe più quella dell'articolo 16, ma ad essa si aggiungerebbero gli assegni di questi funzionari.

ZOLI. Nell'articolo 16 è detto che si assegnano all'Istituto centrale di statistica 773 milioni: non è detto che tutto il resto sia assegnato all'Istituto centrale di statistica.

FORTUNATI. L'osservazione che fa il senatore Zoli è giusta, però mi sembra che, quando noi abbiamo detto all'articolo 6: « le operazioni di cui all'articolo 1 si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e la spesa sarà tutta a carico del bilancio dello Stato », abbiamo precisato il principio che tutto quello che si riferisce all'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1 è a carico dello Stato.

ZOLI. È vero, ma qui, all'articolo 13, si stabilisce che quando vi è un distacco di personale richiesto dall'Istituto centrale di statistica non è più il bilancio dello Stato che paga ma è il bilancio dell'Istituto centrale di statistica e, tuttavia, non viene fatta una particolare assegnazione di fondi per questo fine. Ed allora, come fa l'Istituto centrale di statistica con i fondi normali a pagare queste spese straordinarie ?

UBERTI. Faccio osservare che in questo articolo è stabilito che questi rimborsi sono a carico dell'Istituto centrale di statistica, ma non sono stabilite le norme per il rimborso. Ora, se i Comuni devono anticipare milioni per queste spese relative al personale, occorrono disposizioni che li salvaguardino.

FORTUNATI. L'ipotesi sollevata dall'onorevole Uberti non può verificarsi perchè in tutti i censimenti, nelle norme di esecuzione, è fissato il numero degli ufficiali di censimento ed è fissata la retribuzione. Quindi la spesa è vincolata in partenza. I parlamentari che faranno parte della Commissione di vigilanza si preoccuperanno, in ogni modo, di prendere contatti con il Ministero del tesoro perchè questi rimborsi non siano ritardati; ma se noi nella legge mettiamo norme precise e rigorose creeremo seri ostacoli all'esecuzione dei censimenti.

In relazione, poi, a quanto è stato prima osservato, proporrei di sopprimere il periodo: « per la durata del distacco gli assegni spettanti ai predetti dipendenti saranno rimborsati dall'Istituto centrale di statistica alle rispettive amministrazioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 13 con la soppressione proposta dall'onorevole Fortunati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

Do lettura dell'articolo 14 nel testo approvato dalla Camera dei deputati che resta identico:

Art. 14.

Dal 1º maggio al 31 dicembre 1951 non dovranno essere disposte variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

TAFURI. Proporrò di sostituire la parola « dovranno » con l'altra « potranno » e la parola « disposte » con « attuate ».

OTTANI. Si potrebbe sostituire la data del 1º maggio con quella del 1º luglio, poichè ci sono molti disegni di legge pendenti dinanzi al Parlamento riguardanti la ricostituzione dei Comuni e, se non si cambiasse la data, queste proposte di legge resterebbero inoperanti.

BERTONE. Con la dizione proposta dal senatore Tafuri non sussiste la preoccupazione del collega Ottani. Il Parlamento potrà liberamente deliberare variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, solo che ne sarà ritardata l'attuazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 14 che, con le modifiche proposte dal senatore Tafuri, resta così formulato:

« Dal 1º maggio al 31 dicembre 1951 non potranno essere attuate variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 nel testo approvato dalla Camera dei deputati che corrisponde all'articolo 15 nel nuovo testo proposto:

« I Prefetti faranno eseguire d'ufficio, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei Comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie ».

Do lettura dell'articolo 15 nel nuovo testo proposto:

Art. 15.

I Prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 7, faranno eseguire

di ufficio, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei Comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie.

PIETRA, *relatore*. Nel nuovo testo è stato introdotto l'obbligo per i Prefetti di sentire il parere della Commissione di vigilanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15 nel testo approvato dalla Camera dei deputati che corrisponde all'articolo 16 del nuovo testo proposto:

« Le spese per l'esecuzione dei censimenti sono a carico del bilancio dello Stato.

« L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 1.500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

« Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e del commercio, escluse le attività artigiane, è autorizzata, sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

« Per la rilevazione delle attività artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Do lettura dell'articolo 16 del nuovo testo proposto:

Art. 16.

L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

per 500 milioni con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 1.500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e del commercio, è autorizzata, sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul fondolire.

Inoltre è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

FORTUNATI. L'articolo è identico a quello approvato dalla Camera, tranne nel punto in cui era previsto uno stanziamento di 150 milioni per la rilevazione dell'attività artigiane. Nel nuovo testo, avendo stabilito un unico rilevamento industriale attraverso una unicità di organi, diciamo semplicemente che è autorizzata inoltre la spesa di 150 milioni.

PRESIDENTE. È impossibile stabilire un ulteriore stanziamento di 150 milioni senza alcuna giustificazione della spesa. Nel testo della Camera questa giustificazione c'era ed era connessa al rilevamento dei dati relativi alle attività artigiane, ma nel nuovo testo proposto non c'è più alcuna giustificazione.

FORTUNATI. Propongo allora che il penultimo comma, sia così formulato: « Per l'elaborazione dei dati relativi ai vari settori dell'artigianato è autorizzata la spesa di lire 150 milioni ecc. . . ».

Proporrei inoltre di sopprimere il primo comma del nuovo testo dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo in votazione la soppressione del primo comma del nuovo testo dell'articolo 16.

(È approvata).

Pongo ai voti il penultimo comma nella formulazione proposta dal senatore Fortunati.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 16 che risulta così formulato:

« L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

per 500 milioni con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-51;

per 1.500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

« Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e commercio è, autorizzata, sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 772 milioni sul fondo lire.

« Per l'elaborazione dei dati relativi ai vari settori dell'artigianato è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Nel nuovo testo viene soppresso l'articolo 17 approvato dalla Camera dei deputati che è così formulato:

« L'Istituto centrale di statistica pubblicherà, entro il 31 dicembre 1952, i dati riassuntivi dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge.

V COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

82ª RIUNIONE (22 febbraio 1951)

« Entro il 31 giugno 1953 dovrà pubblicare i riassuntivi della rilevazione stabilita dal precedente articolo 4 ».

Pongo ai voti questa soppressione.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo⁵18 del testo approvato dalla Camera è stato assorbito nell'articolo 6 del nuovo testo che abbiamo approvato.

Do lettura dell'articolo 17 del nuovo testo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In conseguenza delle modificazioni apportate al testo del disegno di legge, è necessario sopprimere l'ultima parte del titolo, il quale resterebbe pertanto così formulato: « Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.